

## Edizione di lunedì 21 novembre 2016

### BILANCIO

[Ricerca e sviluppo da spesare nel 2016](#)

di Sandro Cerato

### IVA

[Cessioni di beni con introduzione nel deposito IVA](#)

di Marco Peirolo

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Atti distinti possono integrare una cessione frazionata di azienda](#)

di Luigi Ferrajoli

### DIRITTO SOCIETARIO

[Responsabilità del socio di SdP nel trasferimento delle quote sociali](#)

di Luca Caramaschi

### IMPOSTE INDIRETTE

[L'attività di B&B con la partita Iva](#)

di Leonardo Pietrobon

## BILANCIO

### Ricerca e sviluppo da spesare nel 2016

di Sandro Cerato

L'avvicinarsi della fine dell'esercizio richiede da parte degli amministratori delle società una seria e puntuale valutazione delle novità contenute nel D.Lgs. 139/2015 il cui impatto riguarda non solo la **chiusura dei conti riferiti all'esercizio 2016**, bensì anche la riapertura degli stessi all'inizio del 2016. In particolare ci si riferisce al nuovo contenuto dello schema di stato patrimoniale e segnatamente alla voce B.2 dell'attivo secondo cui tra le **immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti solamente i costi di sviluppo**, mentre fino all'esercizio 2015 erano capitalizzabili anche le spese per la ricerca (applicata) e per la pubblicità aventi carattere pluriennale. A partire dal 2016, quindi, i **costi sostenuti per la ricerca e la pubblicità**, anche se suscettibili di avere un'utilità pluriennale, devono essere spesi per intero nell'esercizio di sostenimento. Tale novità non contiene una **regola transitoria per le spese sostenute negli esercizi precedenti ed in corso di ammortamento alla data del 1° gennaio 2016**, ragion per cui sarà necessario "eliminare" i costi residui iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Tuttavia, prima di capire la sorte di tali costi, è necessario ricordare che il "nuovo" [articolo 2426, comma 1, n. 5, del codice civile](#), stabilisce quanto segue:

- i **costi iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale**, previo consenso del collegio sindacale ove esistente, sono solo quelli di impianto ed ampliamento, nonché quelli di sviluppo;
- i **costi di impianto ed ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
- i **costi di sviluppo** sono ammortizzati secondo la loro vita utile (se non stimabile l'ammortamento non può eccedere il periodo di cinque anni);
- **durante il periodo di ammortamento** dei predetti costi non possono essere distribuiti dividendi a meno che non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Nella **bozza di OIC 24** in corso di approvazione sono contenute importanti precisazioni riguardanti la novità normativa in questione, in primo luogo per quel che riguarda le **spese di pubblicità e quelle di ricerca sostenute fino al 2015**. Per tali costi, infatti, si prevede la possibilità di farli "transitare" **rispettivamente tra i costi di impianto ed ampliamento, ovvero tra quelli di sviluppo**, laddove soddisfino i requisiti stabiliti dallo stesso OIC 24 nella versione già aggiornata nel 2014. Si tratta, ad esempio per i costi di pubblicità, di spese sostenute per il **lancio di una nuova attività produttiva** o per l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già esistenti, ovvero per i **costi di ricerca applicata** che possono essere considerati dei **costi di sviluppo** (rinviano in tal senso alle definizioni contenute nello stesso documento OIC 24 secondo cui deve trattarsi di spese identificabili e misurabili sostenute in relazione ad un

prodotto o processo definito e realizzabile anche in funzione delle risorse di cui dispone la società). Per quanto riguarda invece i **costi di ricerca e pubblicità sostenuti in esercizi precedenti**, ma che non possono essere “riclassificati” tra quelli di sviluppo o di impianto ed ampliamento, la bozza di OIC 24 ritiene di dover applicare le regole contenute nel documento OIC 29 ossia con impatto retroattivo tramite utilizzo del patrimonio netto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI  
DEL PASSIVO E IMPOSTE** 

## IVA

---

### **Cessioni di beni con introduzione nel deposito IVA**

di Marco Peirolo

Con il D.L. n. 193/2016, ancora in fase di conversione, è stata in parte modificata la disciplina dei depositi IVA, intesi non solo come **luogo fisico situato nel territorio dello Stato italiano** all'interno dei quali i beni vengono introdotti, custoditi e poi estratti, ma anche come **regime normativo**. A quest'ultimo riguardo, infatti, l'[articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#) agevola gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile il trasferimento della merce da uno Stato membro all'altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi e, in particolare, consente, per determinate operazioni effettuate mediante l'introduzione dei beni nel deposito, che l'IVA, ove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione.

L'intervento del D.L. n. 193/2016 sulla disciplina dei depositi IVA è duplice, essendo state in parte modificate, **con effetto dal 1° aprile 2017**, le disposizioni che regolano tanto l'introduzione quanto l'estrazione.

Con specifico riguardo al primo aspetto, l'[articolo 50-bis, comma 4, del D.L. n. 331/1993](#) agevola una serie di operazioni eseguite mediante la **contestuale introduzione fisica dei beni nel deposito**, oppure eseguite su **beni già custoditi nel deposito**.

In base alla normativa attualmente vigente, nella prima categoria di operazioni che non danno luogo al pagamento dell'imposta rientrano:

- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA;
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel deposito IVA;
- le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA;
- le cessioni dei beni elencati nella Tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati in altro Stato membro.

Il D.L. n. 193/2016 ha **modificato le ultime due tipologie di cessioni**, previste dalle [lett. c\)](#) e [d\)](#) del comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993.

Prima di esaminare le novità, è opportuno ricordare che la fattispecie della lett. c) ricorre quando l'operatore nazionale effettua la cessione **direttamente nei confronti del cliente comunitario** tramite l'introduzione dei beni nel deposito IVA. Infatti, come più volte chiarito

dall'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di avvalersi dell'eventuale posizione IVA italiana del soggetto comunitario (identificazione diretta o rappresentante fiscale), ancorché già aperta per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore italiano e quello comunitario. Invece, nel caso in cui l'operazione in questione **transiti attraverso il numero di partita IVA italiano del soggetto non residente**, non è possibile ricorrere alla disposizione agevolativa, venendo a mancare il rapporto diretto tra il cedente nazionale e il cessionario comunitario (risoluzione dell'Agenzia Entrate 15 maggio 2001, n. 66).

Benché effettuate senza applicazione dell'imposta, le operazioni di cui alla citata [lett. c\) non costituiscono cessioni intracomunitarie](#), bensì operazioni interne, come tali **escluse dalla presentazione del modello INTRA 2-bis**.

La medesima agevolazione si rende, inoltre, applicabile nel caso in cui il cessionario identificato ai fini IVA in altro Stato membro sia **stabilito in uno Stato extra-UE** ([circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015, n. 12, § 5.1.3](#)).

Nel caso previsto dalla successiva [lett. d\) del comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#), l'agevolazione è riconosciuta per le cessioni eseguite mediante l'introduzione dei beni nel deposito IVA, effettuate nei confronti di **cessionari diversi dai soggetti d'imposta comunitari (operatori nazionali o extracomunitari) e limitatamente ai beni compresi nella Tabella A-bis** allegata al citato D.L. n. 331/1993, trattati normalmente in apposite borse merci. La detassazione, per questa fattispecie, tiene conto del fatto che sui beni di cui trattasi sono ordinariamente operate numerose transazioni in tempi brevi mediante il passaggio dei relativi titoli, senza che vi sia la relativa movimentazione fisica.

Passando ora ad esaminare le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 per ciò che riguarda le operazioni che non danno luogo al pagamento dell'imposta ove effettuate mediante l'introduzione dei beni nel deposito IVA, da un lato la lett. d) è stata **abrogata** e, dall'altra, la lett. c) è stata riformulata prevedendo che sono escluse dall'imposta **"le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA"**.

In buona sostanza, l'agevolazione prevista per le cessioni che presuppongono l'introduzione dei beni nel deposito è stata generalizzata, applicandosi – dal punto di vista oggettivo – per **tutte le tipologie di beni**, compresi o meno nella citata nella Tabelle A-bis e – dal punto di vista soggettivo – **indipendentemente dal luogo di identificazione o di stabilimento del cessionario**, che può pertanto essere italiano, comunitario o extracomunitario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

# LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ►►

Milano

Verona

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Atti distinti possono integrare una cessione frazionata di azienda**

di Luigi Ferrajoli

La presenza di **una stretta connessione e di un collegamento negoziale** fra le operazioni poste in essere dalle parti contrattuali può essere valorizzato dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare che **le operazioni formalizzate dalle parti hanno natura elusiva** nel senso di contestare che le distinte operazioni poste in essere (compravendita di un immobile prima e cessione di azienda contenente esclusivamente beni mobili dopo) sono prive di valide ragioni economiche e finalizzate unicamente a realizzare vantaggi fiscali contrari al sistema e quindi elusivi, dal momento che l'operazione che il contribuente ha effettivamente realizzato (compravendita dell'immobile e cessione di azienda contenente solo i beni mobili) conduce ad un **risultato analogo** a quello che si sarebbe raggiunto con la diversa operazione (cessione frazionata di azienda) **al netto però del risparmio d'imposta** asistematico (con assoggettamento dell'intera operazione ad imposta di registro proporzionale ed esclusione della detraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto dell'immobile).

È questo il principio enunciato nella **sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione 9, n. 4876 depositata in data 25.07.2016**. Nel caso oggetto della sentenza in rassegna venivano poste in essere fra le medesime parti una serie di operazioni consistenti in una compravendita di immobili in un primo momento, ed in una cessione di azienda contenente esclusivamente beni mobili in un secondo momento, che secondo l'Agenzia delle Entrate avrebbero dovuto essere assoggettate tutte ad **imposta di registro e non ad Iva** (la compravendita dell'immobile), rappresentando una cessione frazionata di azienda e non una compravendita seguita da una cessione di azienda. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha affermato la **natura elusiva dell'operazione** posta in essere fra le parti, evidenziando che, nel caso di specie, la natura di cessione frazionata di azienda è dimostrata dalla stretta connessione tra le operazioni traslative poste in essere fra le parti, la medesima composizione sociale delle società coinvolte, la **mancanza di valide ragioni economiche alla base dell'operazione** e il risultato conseguito di riunire conclusivamente l'intero compendio aziendale in capo al soggetto cessionario delle due distinte operazioni.

La possibilità dell'Amministrazione finanziaria di **valorizzare il collegamento negoziale esistente fra le operazioni poste in essere** dalle parti per dimostrare, da un lato, il reale oggetto del contratto e l'effettiva volontà delle parti, e, dall'altro lato, l'esistenza di una condotta elusiva, qualora il citato collegamento negoziale, pur inadatto a interferire sull'impianto civilistico dell'operazione, declini in una serie di atti attraverso i quali il contribuente si sia assicurato risparmi d'imposta disapprovati dal sistema, trova conferma nella **sentenza della Corte di Cassazione n. 15175 depositata in data 22.07.2016**, nella quale è

stato chiarito che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, e di riflesso anche ai fini dell'imposizione Iva, deve attribuirsi rilievo preminente alla **causa reale** ed alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguiti dai contraenti. A tal uopo, è legittima la configurazione della cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo, anche solo potenziale, dall'imprenditore per l'attività di impresa. Di conseguenza, laddove sussista una **cessione di beni strumentali** atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una **cessione di azienda soggetta ad imposta di registro**, mentre la **cessione di singoli beni**, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere **assoggettata ad Iva**.

Il collegamento negoziale rappresenta uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria può contestare la fattispecie abusiva alla luce di quanto disposto dall'[articolo 10-bis della L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente) secondo cui si considerano *“operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche fra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*. Nell'abuso del diritto le operazioni economiche sono “alla luce del sole”, genuine e salde dal punto di vista civilistico. **Nell'abuso non c'è nascondimento della realtà**, conseguentemente la tassazione si fonda, sulla realizzazione, da parte del contribuente, di una determinata operazione, mentre egli avrebbe dovuto concluderne un'altra, vale a dire quella aggirata (elusa) che non gli avrebbe consentito di conseguire vantaggi fiscali indebiti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

# LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA E LA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Responsabilità del socio di SdP nel trasferimento delle quote sociali***

di Luca Caramaschi

Una questione di particolare interesse nell'ambito dell'indagine sulla **responsabilità** dei soci nelle società personali, è verificare cosa accade in presenza di cessione di **quote**, sia per il socio cedente sia per il soggetto acquirente.

Il tema è riassumibile in questi termini: può il creditore sociale intentare azioni a danno del patrimonio personale del **socio** uscente per debiti contratti dalla società dopo la cessione della quota, o al contrario, **aggredire** il patrimonio del socio acquirente per debiti contratti dalla società prima del suo acquisto?

Nella pratica è assai frequente l'inserimento, nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali, di una **clausola** che tuteli le reciproche posizioni del cedente e dell'acquirente, affermando che i debiti contratti fino al momento della cessione fanno riferimento al socio **cedente** e, al contrario, quelli contratti dalla società dopo la cessione di quote prevedano le **responsabilità** illimitata del solo socio **acquirente**.

Se da un lato è indubitabile che una siffatta **clausola** spieghi **efficacia tra le parti** (ovvero tra il cedente e l'acquirente), non è altrettanto pacifico verificare se la stessa possa essere **opposta ai terzi** e, quindi, rappresentare una forma di definitiva **tutela** del patrimonio personale del socio per obbligazioni sociali assunte quando egli non riveste o non ha rivestito la figura di socio. Analizziamo distintamente i due profili.

-

#### *La responsabilità del nuovo socio*

Nel caso di cessione delle quote di una società personale, la posizione più **delicata** è certamente quella del soggetto che acquista la partecipazione. Infatti, a norma dell'[articolo 2269](#), ricompresa nel capo II del codice civile che tratta "Della società semplice", l'ingresso nella compagnia societaria comporta la **responsabilità** anche per le obbligazioni sociali anteriori l'assunzione della qualità di **socio**. A questo punto, però, è lecito domandarsi come tale previsione normativa vada a coordinarsi con la clausola inserita nell'atto di cessione che invece afferma esattamente il contrario.

La conclusione è semplice: nei confronti dei terzi detta clausola è inefficace e, quindi, il

**credитore** sociale potrà richiedere il proprio soddisfacimento al nuovo socio, che a sua volta potrà esercitare il proprio diritto di **rivalsa** nei confronti del socio cedente, invocando la richiamata clausola contrattuale. Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla Corte di Cassazione con la [\*\*sentenza n. 525 del 12 gennaio 2011\*\*](#), nella quale la Suprema Corte, rilevando che l'efficacia dell'[\*\*articolo 2269 cod. civ.\*\*](#) è certamente estesa anche alle società in nome collettivo (e, conseguentemente, anche alle società in accomandita semplice), ribadisce che la clausola che limita la responsabilità per la parte sia cedente che acquirente si applica solo nei **rapporti interni** tra quest'ultimi. Si conferma, pertanto, con la citata sentenza, la pericolosità intrinseca nelle operazioni di acquisto di partecipazioni in società di persone, con l'unica **eccezione** rappresentata dalle quote del **socio accomandante**, per il quale resta in ogni caso valido il profilo di **limitazione** della responsabilità al pari del socio di società di capitali.

Chi acquista **quote** di società di persone, diverse da quelle dell'**accommadante**, risponde quindi **personalmente** ed **illimitatamente** delle obbligazioni sociali contratte anche **prima** del suo ingresso in società, con la considerazione che tale previsione normativa non è limitabile con clausole statutarie, le quali possono avere efficacia solo tra cedente ed acquirente, mentre non possono essere opposte ai terzi.

-

#### **La responsabilità dell'ex socio**

Il profilo di **responsabilità** del socio cedente (e quindi dell'ex socio) presenta, al contrario del caso precedente, minori elementi di pericolo per possibili aggressioni patrimoniali del creditore, il cui credito sia sorto dopo la cessione delle quote. Da questo punto di vista l'[\*\*articolo 2290 del cod. civ.\*\*](#) conferma la **limitazione** della responsabilità del cedente alle obbligazioni sociali sorte fino al momento della cessione, ma subordina la possibilità di opporre a terzi tale limitazione, alla circostanza che lo **scioglimento del rapporto sociale sia portato a loro conoscenza con mezzi idonei**. Mentre nel caso di cessione di **quote** di società in nome collettivo o in accomandita semplice il problema della conoscibilità dei terzi non si pone perché tale fatto scaturisce dall'iscrizione dell'atto di cessione nel **Registro imprese**, nel caso di cessione di quote di **società semplice** sarà la parte cedente che, diligentemente, dovrà preoccuparsi di informare della cessione i creditori tramite **mezzi idonei** (si tratta di mezzi quali raccomandate con ricevuta di ritorno, documenti trasmessi con posta elettronica certificata, o altri strumenti che sono in grado di assicurare data certa alla ricezione del documento).

Ricapitolando, il socio di società di persone che, quindi, cede le proprie **quote** – in generale – risponde solo dei debiti contratti fino al momento della cessione di quote. Per i debiti contratti successivamente alla cessione, egli non ne risponde personalmente solo se la cessione di quote sarà stata notificata ai terzi, il che avviene automaticamente per le cessioni di quote in società in nome collettivo ed in accomandita semplice, mentre per quelle in **società semplice** è necessario che il socio cedente, e quindi non più tale per effetto della cessione, si **attivi** per informare i terzi della cessione medesima.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**SCIOLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE  
SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Bologna      Milano      Verona



## IMPOSTE INDIRETTE

### **L'attività di B&B con la partita Iva**

di Leonardo Pietrobon

Come già messo in evidenza in altri interventi, il *bed and breakfast* (B&B) è **un'attività ricettiva di tipo extralberghiero** che offre un servizio di **alloggio e prima colazione** per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando **parti dell'abitazione privata** del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.

Dal punto di vista fiscale, a seconda delle modalità di esercizio dell'attività di B&B, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- **il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex [articolo 67 D.P.R. 917/1986](#);**
- **o il conseguimento di un reddito di natura d'impresa, ex [articolo 55 D.P.R. 917/1986](#).**

Naturalmente, il conseguimento di un **reddito di natura diversa, ex [articolo 67 D.P.R. 917/1986](#), presuppone l'esercizio di un'attività d'impresa di natura commerciale occasionale**.

Nel caso in cui **non sussistano i presupposti** per l'esercizio di **un'attività d'impresa occasionale** – a condizione naturalmente che la normativa regionale lo consenta – la gestione di un B&B richiede necessariamente l'apertura della partita Iva. Tale circostanza, come messo in evidenza nella tabella che segue, si manifesta in tutte quelle ipotesi in cui **l'attività d'impresa è svolta in modo continuativo e “professionale”**.

La presenza di un'attività economica (come, nel caso di specie, la fornitura di alloggio e prima colazione in modo sistematico e “professionale”, dietro corrispettivo) è idonea a produrre effetti sia ai fini Iva che delle imposte dirette. A tal proposito è utile ricordare il contenuto del [comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#), secondo cui per esercizio d'impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli [articolo 2135 e 2195 del codice civile](#).

Posto che nel caso di specie si è in presenza di un'attività commerciale di cui all'[articolo 2195 del codice civile](#), per configurare un'organizzazione in forma d'impresa – e quindi **l'inclusione nel concetto di svolgimento di attività impresa commerciale “professionale”** – è necessario che il soggetto agente non si limiti a prestare determinati servizi, ma svolga a proprio rischio un'attività di organizzazione di mezzi e persone finalizzata alla prestazione medesima.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 180/E/2000](#) ha affermato – **ai fini Iva**, ma il concetto è valido anche ai fini delle imposte dirette – che **“il presupposto soggettivo di imponibilità all'Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in**

**un'attività esercitata per professione abituale**, e (omissis) il carattere saltuario della attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” si identifica con quello dell’occasionalità; ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene **esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa**”.

#### Attività occasionale

- **Affitto occasionale delle stanze** (non massivo)
- **Avere altre attività con redditi** (lavoro dipendente, attività professionale etc.)
- **Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative** del titolare o dei suoi familiari
- **Utilizzo dei familiari** per erogare servizi agli ospiti (rifacimento stanze, pulizia colazioni etc.)
- **Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi**
- **Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente**

#### Attività d’impresa

- **Esercizio abituale ed esclusivo con elevato ricambio degli ospiti**
- **Non avere altre e diverse attività** “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.)
- **Destinazione dell’immobile principalmente** alle esigenze abitative degli ospiti
- **Utilizzo di uno o più collaboratori** per erogare servizi agli ospiti
- **Offerta di servizi aggiuntivi** rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato, convenzioni piscine, biglietti ecc.)
- **Elevata pubblicità periodica** e ricorrente (su riviste, periodici, Internet)

Naturalmente, come affermato dall’Amministrazione finanziaria, questi rappresentano degli elementi **indicatori** dell’esercizio di un’attività d’impresa “professionale”, in quanto ogni situazione deve essere valutata **oggettivamente**.

Al verificarsi di questi elementi sarà obbligatorio **aprire la partita Iva**, il che comporterà anche **aprire una PEC** (posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, **iscriversi al Registro imprese** tenuto dalla Camera di Commercio e **all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori** dei commercianti ai fondi pensionistici.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI  
BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA**

Latina   Modena   Napoli   Palermo   Pisa   Rimini   Venezia